



CANOTTIERI MINCIO
perseverando arrivi

REGOLAMENTO DI SEDE

Articolo n. 1

L'emblema Sociale è di forma rettangolare, i cui lati più lunghi misurano cm 80 e i più corti cm 60. È di sfondo bianco, ove è centralmente posto il logo "CM 1883" in forma circolare e di colore rosso e sotto il quale è scritto da "Canottieri Mincio" ed il motto "Perseverando arrivi" in colore azzurro. Il distintivo è a forma di guidoncino: il triangolo bianco con fascetta rossa.

Articolo n. 2

L'uso della Sede e delle strutture della Società è vietato al Socio che non abbia assolto agli obblighi verso la Società o che sia colpito da provvedimento disciplinare di sospensione che verrà eseguito mediante disabilitazione della tessera di accesso. La Sede sociale è aperta tutti i giorni secondo gli orari fissati dal Consiglio di Amministrazione. I servizi della Sede Sociale potranno essere sospesi in occasione delle festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed in altre particolari ed eccezionali circostanze.

Articolo n. 3

L'accesso in Sede avverrà mediante tessera magnetica o altro sistema elettronico. L'abilitazione verrà effettuata esclusivamente ai Soci che non si trovano in posizione di morosità nei confronti della Società. La tessera non è trasferibile o cedibile per nessun motivo. Sono titolari della tessera i Soci ed i figli dei Soci di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare tessere non nominative restituibili a semplice richiesta ad Autorità ed a soggetti legati da rapporti di collaborazione con la Società. A richiesta del Socio potranno essere concessi permessi di ingresso temporanei a pagamento mediante rilascio di tessera magnetica non nominativa cauzionato con importo determinato annualmente dal C.d.A.. Le tessere dovranno sempre essere esibite a semplice richiesta del personale di servizio e degli Assistenti di Sede ai fini del riconoscimento in Sede. In caso di smarrimento e/o distruzione della tessera personale di riconoscimento, la Società rilascerà un duplicato dietro corresponsione di un indennizzo- spese da determinarsi annualmente dal C.d.A..

Articolo n. 4

Gli atleti non soci hanno diritto di accedere alla Sede limitatamente alle strutture e impianti sportivi dedicati allo svolgimento della specifica pratica sportiva.

Agli stessi è, pertanto, fatto divieto di transitare in zone diverse da quelle riservate alla disciplina sportiva praticata nonché di utilizzare impianti e strutture diverse da quelle riservate alla predetta disciplina, fatti salvi unicamente il bar e gli uffici.

Le norme di comportamento di cui al presente regolamento nonché quelle ulteriori stabilite da altri regolamenti di approvazione assembleare e/o del Consiglio di amministrazione, anche in assenza di specifico richiamo, devono intendersi applicabili anche agli atleti non soci.

Articolo n. 5

Il Socio deve fare uso della Sede e dei servizi in modo da non ledere i diritti degli altri Soci.

Articolo n. 6

Il contegno del Socio, in Sede ed anche fuori Sede se su imbarcazioni sociali, deve essere costantemente educato. Il Socio deve evitare qualsiasi atto scorretto, non bestemmiare, non ubriacarsi ed evitare altresì il turpiloquio e ogni frasario



CANOTTIERI MINCIO

perseverando arrivi

sconveniente ed in particolare atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri Soci. Ogni Socio ha il diritto/dovere di richiamare all'ordine l'altro Socio che manca a queste elementari regole per vivere civile. Nella Sede Sociale è vietato introdurre armi e fare uso di giochi d'azzardo, nonché di tutti quei giochi che contrastino con le vigenti norme di P.S..

Articolo n. 7

Il Socio ha inoltre i seguenti obblighi:

- rispettare tutte le attrezzature e i materiali sociali, facendone un uso appropriato ed in armonia con gli eventuali regolamenti specifici predisposti ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in Sede;
- non occupare più sedie, poltroncine, lettini e sdrai ad esclusivo uso personale;
- esercitare la più oculata sorveglianza nei riguardi dei figli minori di anni 18, dei cui atti illeciti essi sono responsabili ai sensi del Codice Civile. I figli stessi, sino al compimento del 14 ° anno, potranno frequentare la Sede solo se accompagnati dai genitori o da altro Socio che se ne assume la responsabilità. La presa visione del presente Regolamento, che rimane permanentemente affisso nei locali della Sede, implica l'esonero esplicito del Consiglio di Amministrazione e del personale della Società da qualsivoglia responsabilità relativa ad atti e fatti commessi dai figli dei Soci di età inferiore ai 18 anni;
- evitare con la massima cura di sporcare la Sede Sociale. Per le cartacce, contenitori, bottiglie, ed altro genere di rifiuti, devono essere usati gli appositi cestini e raccoglitori. I mozziconi di sigarette devono essere depositi negli appositi portacenere;
- evitare nel modo più assoluto, di danneggiare la vegetazione ed i prati
- attenersi scrupolosamente alle direttive imposte mediante avvisi all'ingresso della Sede e rispettare rigorosamente le indicazioni della segnaletica in Sede

È inoltre severamente vietato eseguire scavi come pure infiggere attrezzi od oggetti nel terreno e detenere in Sede oggetti personali in luoghi diversi da quelli all'uopo prescritti ed appositamente destinati.

È severamente vietato portare o detenere in Sede tavolini e sedie di proprietà personale salvo espressa autorizzazione del C.d.A.. È infine assolutamente vietato, nell'area della Sede, usare biciclette, motomezzi ed autoveicoli; è vietato inoltre l'uso di roller-blade, skate-board o attrezzi simili al di fuori delle aree eventualmente predisposte per lo svolgimento di tali sports.

Articolo n. 8

Il Socio deve trattare con il massimo rispetto il personale di servizio. Tutti i dipendenti sono al servizio della Società e non dei singoli Soci. È vietato ai Soci l'accesso e la permanenza in tutti i locali destinati al servizio.

Articolo n. 9

Il Consiglio ha facoltà di nominare fra i soci "Ispettori di sede" incaricati di vigilare sulla osservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali nonché delle norme di comportamento rispondenti a criteri di educazione civica. Gli Ispettori di sede sono incaricati di rilevare le infrazioni che, unitamente al nominativo del responsabile, provvederanno a segnalare al Consiglio di amministrazione al quale spetta l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Gli Ispettori di sede, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di Tesserino di riconoscimento. Il Personale dipendente e gli Assistenti di Sede indosseranno adeguato abbigliamento atto a renderli riconoscibili.



CANOTTIERI MINCIO

perseverando arrivi

Articolo n. 10

Per la frequenza ordinaria in Sede possono essere indossati indumenti e costumi da bagno di varia foggia purché non contrari al comune senso del pudore.

Articolo n. 11

Gli armadietti – debitamente numerati – collocati negli spogliatoi sono ceduti in affitto dalla Società dietro pagamento di un canone annuo. Gli armadietti liberi saranno identificati da apposita numerazione e sono utilizzabili giornalmente, senza esborso alcuno, con l'obbligo di lasciarli liberi a fine giornata pena l'apertura forzata. Gli armadietti devono servire unicamente per il deposito degli indumenti personali e devono essere mantenuti costantemente puliti. La Società non risponde degli oggetti in essi depositati, né di quanto fosse eventualmente lasciato negli spogliatoi. L'armadietto, in caso di necessità, può essere fatto aprire in qualsiasi momento su disposizione del Direttore di Sede e/o di un membro del Consiglio. All'operazione di apertura deve assistere almeno un Socio che controfirmi la nota degli oggetti rinvenuti. L'armadietto, concesso in uso a Socio dimesso o escluso, viene liberato in favore della Società e gli oggetti ivi rinvenuti dovranno essere ritirati – previo preavviso – dal Socio stesso entro giorni 7 (sette).

Articolo n. 12

Le biciclette possono essere parcheggiate nell'apposito spazio ricavato in fregio alla pista ciclabile, mentre i ciclomotori, le moto e le auto dovranno essere parcheggiate unicamente nell'area attrezzata contigua al campo da calcio con ingresso da Via San Giovanni Bono. I mezzi dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi predisposti così da ottenere un minimo ingombro e da evitare intralci alla circolazione ordinaria e dei mezzi di pronto intervento. Eventuali infrazioni saranno punibili secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento.

Articolo n.13

Essendo i parcheggi incustoditi, il Socio non ha diritto ad alcun risarcimento dalla Società per furti di veicoli, di beni in essi contenuti, nonché per danni eventualmente procurati o arrecati agli stessi.

COMPORTAMENTO SPECIFICO

Articolo n. 14

La pesca è vietata nei posti riservati all'ormeggio e di maggior passaggio delle imbarcazioni e delle persone.

Articolo n. 15

L'utilizzo delle imbarcazioni da regata e da allenamento è riservato esclusivamente agli equipaggi in allenamento tesserati dalla Società. Tutte le imbarcazioni da diporto ordinario devono essere usate con oculatezza e, quando su un'imbarcazione si rilevano avarie, queste devono essere subito segnalate al personale. Ogniqualvolta un'imbarcazione viene usata, deve essere fatta annotazione, chiara e leggibile, su apposito registro, specificando in forma leggibile il nome ed il cognome del Socio il quale, firmando, si assume l'intera responsabilità dell'eventuali avarie causate all'imbarcazione. L'annotazione deve essere fatta prima dell'uso. I Soci che intendono usare le imbarcazioni sono tenuti a prestare la loro opera per metterla in acqua alla partenza e in disarmo all'arrivo, portando gli accessori al loro posto.

Le imbarcazioni non devono essere usate per altri scopi all'infuori di quelli cui sono destinate, né possono essere caricate in misura superiore alla loro portata. Non possono essere imbarcata persone fuori Sede. Dopo l'uso, tutte le imbarcazioni devono essere accuratamente pulite



CANOTTIERI MINCIO

perseverando arrivi

È fatto obbligo al Socio di portare con sé le dotazioni di sicurezza necessarie.

Articolo n. 16

I Soci minori di 18 anni non possono fare uso delle imbarcazioni se non accompagnati da altro Socio maggiorenne che ne assuma l'intera responsabilità.

Articolo n. 17

Gli ospiti possono salire sulle imbarcazioni da diporto, purché accompagnati dal Socio maggiorenne. Il Socio è responsabile delle persone e cose trasportate, nonché del comportamento e dei danni che potessero essere arrecati da quest'ultimo.

Articolo n. 18

Il Consiglio può autorizzare il Socio a tenere all'ormeggio o a rimessaggio, nei soli luoghi tassativamente indicati, un'imbarcazione di sua proprietà privata, purché sottoscriva il contratto di ormeggio predisposto dalla società. Il Socio non ha diritto ad alcun risarcimento dalla Società per danni che, per qualsiasi causa, fossero subiti dalla sua imbarcazione.

Articolo n. 19 Le imbarcazioni della Società sono usate nei modi, nei tempi e nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo n. 20

A carico dei Soci, possono essere adottati provvedimenti quali l'ammonizione verbale, l'ammonizione scritta, la sanzione pecuniaria, la sospensione dalla frequenza e l'esclusione dalla Società a norma di statuto.

Per tali provvedimenti, si rinvia al Codice di Comportamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione quale codice attuativo delle norme statutarie e del presente regolamento.

Articolo n. 21

In caso di manifestazioni ed intrattenimenti di particolare rilievo, l'accesso alla Sede, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del C.d.A. o del Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, può essere anche regolamentato in modi diversi da quelli ordinari.

Articolo n. 22

E' assolutamente vietato portare animali in Sede, nonché incentivare in qualsiasi modo la presenza in Sede di animali bradi o selvatici.

Articolo n. 23

E' demandata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di riservare, in determinati giorni ed ore, le attrezzature sportive esclusivamente agli atleti in allenamento e/o per iniziative organizzate dallo stesso Consiglio.

Articolo n. 24

E' fatto divieto di entrare nei locali spogliatoi e docce con bottigliette e contenitori di vetro. E' vietato ai bambini di età superiore ai 6 (sei) anni di entrare negli spogliatoi femminili. E' parimenti vietato alle bambine di età superiore ai 6 (sei) anni di entrare negli spogliatoi maschili.

Articolo n. 25

Tutte le iniziative dei Soci che hanno per oggetto l'utilizzo diverso dall'ordinario delle attrezzature e/o delle strutture sociali, sono subordinate al benessere del Consiglio di Amministrazione.



CANOTTIERI MINCIO

perseverando arrivi

Articolo n. 26

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, dispone il Consiglio e le deliberazioni sono rese note ai Soci con avvisi esposti all' albo Sociale.

Articolo n. 27

La risoluzione delle controversie sulla interpretazione e sulla applicazione delle norme e disposizioni contenute nel presente regolamento fra i soci e fra i soci e la società devono essere demandate agli arbitri a norma di statuto.